

Capitolato Tecnico

Lotto II

POLIZZA DI TUTELA LEGALE

n. _____

stipulata tra il

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

e la

Durata del contratto: dalle ore 24.00 del 09/08/10
 alle ore 24.00 del 09/08/12

Taverna Srl Brokeraggio Assicurativo

GLOSSARIO

Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per facilitarne la comprensione si consiglia di prendere visione di quanto contenuto nel seguente glossario giuridico.

- **Arbitrato** E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
- **Assistenza stragiudiziale** E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
- **Contravvenzione** E' un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
- **Danno extracontrattuale** E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **Delitto** E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
 - delitto colposo: se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
 - delitto preterintenzionale: se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
 - delitto doloso: se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
- **Diritto civile** E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perchè, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
- **Diritto penale** E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poichè questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
- **Fatto illecito** qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
- **Insorgenza (del sinistro)** Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è:
 - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;

- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
 - nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
- **Procedimento penale** Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
 - **Reato** Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
 - **Spese di giustizia** Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
 - **Spese di soccombenza** Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla voce Diritto Civile).
 - **Spese peritali** Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – Consulente Tecnico di Ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
 - **Transazione** Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive d'effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, che integrano a tutti gli effetti le condizioni di assicurazione, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

- Assicurato: colui a favore del quale opera l'assicurazione
- Contraente: chi stipula il contratto di assicurazione
- Contratto: il contratto di assicurazione
- Coperture: il contenuto delle garanzie individuato all' Articolo 2
- Massimale: la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro
- Parti: il Contraente e la Società
- Polizza: il documento, che prova il contratto di assicurazione
- Premio: il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia
- Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso – cioè l'insorgere della controversia per la quale è prevista l'assicurazione
- Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all' Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro
- Società: la Compagnia assicuratrice
- Broker: Taverna Srl Brokeraggio Assicurativo

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 c.c.).

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il premio o le rate di premio devono essere pagati tramite il Broker all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 40° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Art. 3 TERMINI DI PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, restando inteso che per il versamento della prima rata di premio è prevista una mora di 90 giorni.

Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Art. 6 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte della Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

Art. 8 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza decorre dalle ore 24 del **09/08/10** e scadrà alle ore 24 del **09/08/12** e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti.

Sarà comunque facoltà delle parti di rescindere la polizza alla scadenza della prima annualità assicurativa mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 FORO COMPETENTE

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come Foro esclusivamente competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 11 BROKER INCARICATO

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Taverna Srl Brokeraggio Assicurativo in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla Taverna Srl Brokeraggio Assicurativo.

Il compenso del Broker rimane a carico della/e Società aggiudicataria/e, per tutto il tempo della durata contrattuale, nella misura del 10% del premio imponibile.

Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è qui espressamente regolato valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

Art. 13 ASSICURATI

Rivestono la qualifica di Assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza l'Ente contraente per i fatti di cui deve rispondere per eventi riconducibili all'operato dei Dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, distinti in Dirigenti, Dirigenti Medici e Dirigenti Ginnico-Sportivi nonché i Dirigenti stessi nell'esercizio delle loro funzioni e attività.

A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dai suddetti dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'ambito dell'Ufficio cui sono preposti e/o agli stessi comunque conferite, purchè non in contrasto con leggi e regolamenti vigenti.

Art. 14 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di €1.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di €10.000,00.

L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA sulle

parcelle dei professionisti, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 15 GARANZIA DIRIGENTI

Con riferimento all'Art 13, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, nello svolgimento delle mansioni loro affidate nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, qualora:

- a) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni contrattuali e/o extracontrattuali avanzati da Terzi, in conseguenza di un loro comportamento illecito, o intendano sostenere procedimenti aventi per oggetto l'eventuale azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili e/o corresponsabili;
- c) nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile e/o Amministrativa stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativamente all'attività dichiarata, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:
 - per quanto non previsto dalla suddetta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza;
 - ad integrazione del massimale contrattualmente dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile e/o Amministrativa;
- d) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo e per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e da violazioni connesse agli obblighi/adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e altre norme strettamente collegate);
- e) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, compresi i reati in materia di Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, D.Lgs. 196/2003, purchè vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, derubricazione a reato colposo ed archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.

Art. 16 ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- fatti addebitati all'Assicurato per dolo o colpa grave, salvo l'ipotesi nella quale venga accertata, al termine del procedimento con sentenza, l'assenza di dolo o colpa grave;
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/ tributaria;
- acquisto di beni mobili registrati;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore mezzi nautici ed aerei in genere;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

Art. 17 INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

L'assicurazione deve valere per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alla persona assicurata nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione in oggetto a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre ___ anni prima della data di effetto dell'assicurazione, con esclusione dei casi assicurativi pregressi già conosciuti precedentemente alla stipulazione della polizza.

Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

Art. 18 GARANZIA POSTUMA

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni ___, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti

in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza.

Nel caso di morte dell'Assicurato la garanzia, fermo comunque quanto indicato al precedente comma, si intenderà valida a favore degli eredi sui quali ricadano eventuali responsabilità a termini di legge.

Art. 19 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere trattati ed eseguiti nel territorio dell'UE, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

Art. 20 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente e dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in assenza di dolo.

La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 21 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve denunciare con tempestività, e comunque entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, il sinistro alla Società, a cui dovranno essere trasmessi tutti gli atti e documenti occorrenti, che l'Assicurato regolarizzerà a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, facendo inoltre pervenire alla stessa, notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa.

La Società si impegna a far pervenire all'Assicurato, entro 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro, la propria valutazione sulla controversia e sull'opportunità di iniziare la vertenza. La Società può richiedere ulteriore documentazione, in tal caso il termine di 30 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Compagnia, l'Assicurato potrà dar corso all'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare un legale -residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione (fase stragiudiziale) non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/ o diritti di trasferta, vacanza, domiciliatazione e di duplicazioni di attività.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società; quest'ultima avvertirà l'Assicurato di tale suo diritto.

Art. 22 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 21.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/ o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preventivamente concordata con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 23 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 24 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Art. 25 MASSIMALI DI GARANZIA – MASSIMO RISARCIMENTO

I massimali di garanzia prestati sono i seguenti:

	Per singolo assicurato	Per più assicurati	Per più assicurati e più sinistri
Singolo sinistro	€2.500,00	€10.000,00	===
Anno assicurativo	€5.000,00	===	€25.000,00

Art. 26 DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA

Il premio annuo per ogni assicurato è di €30,00 (di cui imposte 5,25)

Il premio viene anticipato in via provvisoria con l'importo risultante dal conteggio di n. 183 Dirigenti per il premio convenuto.

Il premio complessivo annuo di €5.490,00 (di cui imposte 962,16) anticipato in via provvisoria deve intendersi quale premio minimo interamente dovuto dal Contraente e verrà conguagliato al termine dell'annualità assicurativa secondo quanto previsto dall'art. 27 Regolazione del premio.

Art. 27 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi variabili di rischio, il premio anticipato è soggetto a regolazione premio.

Entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa, o della minor durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare gli elementi variabili contemplati in polizza affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dall'emissione dell'appendice di regolazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 28 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

Art. 29 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

La Società con cadenza quadrimestrale si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo della franchigia;
- data del pagamento o della chiusura "senza seguito".

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 30 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza o da successiva appendice che l'Assicurazione è ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel riparto del premio, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per tramite del Broker nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma posta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il Contraente

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
nella persona del Prefetto in qualità di
Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

La Società